

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2903**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BARATELLA, BATTAGLIA Giovanni,  
BEDIN, COVIELLO, DATO, DI SIENA, FABRIS, FLAMMIA,  
FORCIERI, GARRAFFA, GRUOSSO, GUERZONI,  
LABELLARTE, LIGUORI, LONGHI, MASCIONI, MUZIO,  
NIEDDU, SALVI, SODANO Tommaso, STANISCI, VISERTA  
COSTANTINI, VITALI e VIVIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2004**

—————

Istituzione dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e  
tecnologica applicata ai fiumi, agli ambiti deltizi e alle  
zone umide

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La risorsa acqua diviene, con il passare degli anni, sempre più strategica, se si tiene conto delle problematiche ecologiche, climatiche e antropiche che ne condizionano il ciclo; si tratta di una risorsa sempre meno disponibile, vulnerabile e da proteggere.

Il tema del risanamento delle acque superficiali risulta quindi di grandissimo interesse sia da un punto di vista scientifico, sia rispetto alle esigenze di migliori *standards* di qualità della vita richiesti dai cittadini. Di pari importanza e strettamente connessa al tema del risanamento delle acque superficiali risulta essere la questione della riqualificazione fluviale e più in generale degli ambiti deltizi e delle zone umide.

Lungo i fiumi interagiscono attori spesso con interessi tra loro conflittuali e il corso d'acqua è chiamato a svolgere una pluralità di funzioni, dall'approvvigionamento idrico, alla ricezione dei reflui, dal sostentamento degli ecosistemi limitrofi all'autodepurazione delle acque, dalla ricarica della falda al valore paesaggistico, e l'elenco potrebbe proseguire a lungo. Da questa situazione deriva la compresenza di obiettivi diversificati, ciascuno meritevole di un'attenta valutazione.

Molte iniziative sono in atto nel nostro Paese in relazione al tema del risanamento delle acque e della riqualificazione dei fiumi ma manca un centro di ricerca scientifica e tecnologica che affronti la problematica in una ottica integrata e multidisciplinare, con lo scopo di conciliare i molteplici obiettivi, compatibilmente con le esigenze dell'ecosistema e di un sufficiente grado di sicurezza idraulica.

Per questo appare necessario valorizzare le molteplici competenze scientifiche esistenti e

coordinare in modo più efficace la ricerca nel settore.

Al fine di colmare tale lacuna, la presente iniziativa legislativa propone di realizzare un Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata ai fiumi, agli ambiti deltizi ed alle zone umide (INRAF), che ha lo scopo di promuovere, attraverso un approccio scientifico, la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambienti naturali fluviali, deltizi e delle zone umide del nostro Paese.

L'INRAF è chiamato a svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica mirate alla rilevazione, allo studio e alla conoscenza degli ambienti naturali deltizi e delle zone umide, e a fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni e agli enti locali, linee guida e pareri necessari alla salvaguardia e alla valorizzazione di tali ambienti naturali.

In particolare, l'INRAF monitora lo stato di salute degli ambienti naturali deltizi, e delle zone umide, realizza e gestisce una banca dati contenente notizie di carattere scientifico e naturalistico, studi tecnico-scientifici e progetti di risanamento e recupero ambientale delle aree inquinate o compromesse dalle attività antropiche. I risultati dell'attività dell'INRAF sono messi a disposizione dei vari Enti per essere utilizzati in funzione di opere pubbliche di salvaguardia, risanamento, messa in sicurezza e valorizzazione degli ambienti naturali deltizi e delle zone umide.

L'INRAF, per lo svolgimento delle proprie finalità, si avvale della collaborazione delle università degli studi, degli istituti e degli enti di ricerca nazionali ed esteri, pubblici e privati, ed ha sede presso la città di Rovigo. Tale dislocazione geografica è giustifi-

cata dalla presenza nel territorio di Rovigo della parte terminale dei due maggiori fiumi italiani, ovvero il Po e l'Adige, e della più grande area deltizia del Paese, ovvero il Polesine, e quindi dalla prossimità con gli am-

biti naturali di maggiore interesse per l'attività propria dell'INRAF.

Per tutti i motivi sopra esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi di questo disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità e obiettivi)*

1. Al fine di promuovere la salvaguardia, il risanamento, la sicurezza e la valorizzazione dei fiumi, degli ambienti naturali deltizi e delle zone umide, è istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata ai fiumi, agli ambiti deltizi ed alle zone umide (INRAF).

2. L'INRAF svolge, promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e tecnologica mirate alla rilevazione, allo studio e alla conoscenza degli ambienti naturali di cui al comma 1, e fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni e agli enti locali, linee guida e direttive necessarie alle operazioni di salvaguardia, risanamento, riqualificazione e valorizzazione di tali ambienti naturali.

3. Allo scopo di realizzare le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'INRAF provvede a:

a) monitorare lo stato di salute degli ambienti naturali deltizi, fluviali e delle zone umide;

b) realizzare e gestire una banca dati contenente notizie di carattere scientifico e naturalistico;

c) realizzare studi tecnico-scientifici applicabili alla salvaguardia, alla sicurezza e alla valorizzazione degli ambienti naturali deltizi, fluviali e delle zone umide;

d) elaborare progetti di risanamento e recupero ambientale delle aree inquinate o compromesse dalle attività antropiche;

e) elaborare studi di impatto ambientale in relazione alle attività economiche ed industriali;

f) supportare, con le proprie competenze e con pareri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e gli enti locali, in relazione alle operazioni di salvaguardia, risanamento, messa in sicurezza e valorizzazione degli ambienti naturali fluviali deltizi e delle zone umide;

g) divulgare i risultati delle ricerche.

4. L'INRAF, per lo svolgimento delle proprie finalità, può avvalersi della collaborazione delle università degli studi, degli istituti e degli enti di ricerca nazionali ed esteri, pubblici e privati.

5. L'INRAF, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, con soggetti pubblici e privati, finalizzati alla predisposizione e alla realizzazione di progetti scientifici tecnici, mirati al recupero e alla valorizzazione degli ambienti di cui al comma 1, nonché per la realizzazione di progetti divulgativi e di formazione.

## Art. 2.

### *(Natura giuridica)*

1. L'INRAF ha personalità giuridica autonoma, è dotato di autonomia finanziaria e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché al controllo della Corte dei conti. L'INRAF ha, altresì, autonomia scientifica ed organizzativa, che esercita attraverso propria potestà regolamentare.

2. L'INRAF ha sede nella città di Rovigo e può articolarsi con proprie strutture su tutto il territorio nazionale.

## Art. 3.

*(Organi dell'Istituto)*

1. L'INRAF ha i seguenti organi:

- a) Il Presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la direzione generale;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il comitato scientifico.

2. Nell'ipotesi che si renda necessario procedere alla sostituzione del Presidente o di uno o più membri degli organi di cui alle lettere b) e d) del comma 1, i nuovi membri durano in carica per il periodo residuo del mandato del membro da essi sostituito.

## Art. 4.

*(Presidente)*

1. Il Presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, e scelto fra docenti universitari, ricercatori e laureati iscritti ad albi professionali e con elevata qualifica scientifica nel settore di competenza dell'INRAF.

2. Il Presidente dell'INRAF ha la rappresentanza legale dell'INRAF e ne dirige l'attività scientifica.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

## Art. 5.

*(Consiglio di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione delibera sulle attività di ricerca dell'Istituto, definisce e approva le collaborazioni, gli accordi e le convenzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'arti-

colo 1, ed approva i bilanci preventivi e consuntivi proposti dal Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente ed è composto da:

a) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

b) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

d) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) il direttore generale di cui all'articolo 6.

3. Le nomine dei membri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono effettuate su indicazione delle diverse istituzioni interessate, che sono tenute a designare persone di provata esperienza nel settore di competenza dell'INRAF, scelte tra docenti universitari, ricercatori e laureati iscritti ad albi professionali.

#### Art. 6.

##### *(Direttore generale)*

1. Il direttore generale svolge compiti di amministrazione generale dell'INRAF.

2. Il direttore generale è nominato, su proposta del Presidente, dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza manageriale maturata anche all'esterno della pubblica amministrazione.

3. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, nelle quali riferisce su tutti gli aspetti amministrativi e gestionali dell'INRAF.

## Art. 7.

*(Collegio dei revisori dei conti)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, scelti tra professionisti di comprovata competenza ed esperienza nell'attività di revisione, iscritti all'albo dei revisori contabili.

2. Il mandato dei membri del collegio dei revisori dei conti ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile.

## Art. 8.

*(Comitato scientifico)*

1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ed è composto da cinque membri scelti tra docenti universitari, ricercatori e laureati iscritti ad albi professionali, in possesso di elevata e comprovata professionalità scientifico-tecnica nelle materie di competenza dell'INRAF.

2. I membri del comitato scientifico durano in carica cinque anni.

3. Il comitato scientifico garantisce la qualità tecnico-scientifica delle attività dell'INRAF e svolge attività propositiva, di consulenza e supporto ai suoi organi.

## Art. 9.

*(Fonti di finanziamento)*

1. L'INRAF, per il suo funzionamento, si avvale delle seguenti fonti di finanziamento:

a) di un contributo statale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005;

b) di contributi derivanti da altri organismi pubblici e privati.

Art. 10.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento dell'1 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.





